

Rep. n. 2 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Cislago (VA)

CONTRATTO D'APPALTO

per ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE

DEL VERDE PUBBLICO

PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026

CIG 93983167B5

L'anno DUEMILAVENTITRE addì ventitre del mese di febbraio con inizio alle ore undici, in Cislago e nella Casa Comunale, avanti a me Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, Segretario Generale del Comune in epigrafe, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i Signori:

- Lastraioli Marina, nata a Vinci (FI) il giorno 06/04/1967, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, nominato con Decreto Sindacale n. 25 del 24/05/2022, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Cislago – Partita IVA 00308220128, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Committente";

- Bianchini Mario nato a Mantova (MN) il giorno 02/09/1961, in qualità di Legale Rappresentante della Floricoltura Bianchini Mario con sede legale a Paderno Dugnano (MI) in Via Cascina Sant'Angelo n.3 - Partita IVA 00018340968 e C.F. BNCMRA61P02E897H, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

I componenti, della cui identità personale e rappresentanza io Segretario Generale mi sono accertato con le modalità e nei termini di legge, mi chiedono di rogare il seguente atto.

PREMESSO CHE:

A) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 156 del 01/09/2022, esecutiva, è stato stabilito:

- di approvare gli elaborati predisposti dal Servizio Tecnico Comunale per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026 (48 mesi) per un importo presunto di € 280.400,00.= oltre IVA, di cui € 48.000,00 per il servizio di manutenzione straordinaria (eventuali), con facoltà di rinnovo per la stessa durata;

- di ricorrere, data la natura dei suddetti interventi, alla modalità contrattuale dell'Accordo Quadro (così come definito dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016) con l'individuazione di un operatore economico mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, avvalendosi di SINTEL (Sistema Intermediazione Telematica) sul sito internet di ARCA – il portale di Regione Lombardia degli acquisti per la Pubblica Amministrazione;

- di conferire delega per la procedura di gara alla S.U.A. – Provincia di Varese per la gestione giuridico-amministrativa dell'intera procedura (livello 1);

B) a seguito dello svolgimento della suddetta procedura e previa verifica dei requisiti di legge, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.

255 del 20/12/2022, l'Accordo Quadro di cui sopra è stato aggiudicato alla Ditta Floricoltura Bianchini Mario, che ha offerto un ribasso del 16,58% da applicare alle voci degli elenchi prezzi unitari (principale e secondario) come risulta dai verbali n. 1 del 20/10/2022, n. 2 del 24/10/2022, n. 3 del 08/11/2022 e n. 4 del 17/11/2022 redatti dalla SUA Provincia di Varese, trasmessi al Comune di Cislago in data 08/11/2022 con nota prot. n.16071, depositati in forma digitale agli atti del Servizio Tecnico;

C) ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, è stata effettuata dalla S.U.A. – Provincia di Varese la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge acquisendo i seguenti certificati (che sono depositati agli atti del Servizio Tecnico):

- “Esito verifica regolarità fiscale” in data 03/02/2023;

- “Certificato del Casellario Giudiziale” in data 17/11/2022 del legale rappresentante/direttore tecnico;

- per “Certificato Tribunale fallimentare” la verifica viene effettuata sulla base del certificato della C.C.I.A.A., già in possesso dell'Ente datato 17/11/2022, dal quale risulta che *“ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”*;

- “Certificato Casellario ANAC” in data 17/11/2022;

- “Certificato di ottemperanza L.68/99” rilasciato in data 17/11/2022 prot.n. 3961656 dall'Afol Metropolitana – Servizio Attività per l'occupazione dei disabili - Milano;

- Comunicazione in data 17/11/2022 della Banca dati Nazione Antimafia

(B.D.N.A. n. prot. PR MIUTG Ingresso 0397474 20221117);

E) il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il dipendente dott.ssa Marina Lastraioli;

F) ai sensi dell'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione riguardante il provvedimento di aggiudicazione;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - (Oggetto del contratto e documenti contrattuali)

Il presente contratto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026.

Con il termine di accordo quadro (art. 54 del DLgs 50/2016) si intende l'accordo con il quale sono pattuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri contratti applicativi inerenti gli interventi sotto indicati.

I singoli contratti derivanti dall'Accordo Quadro verranno stipulati mediante scrittura privata o scambio di lettere secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'accordo quadro non costituisce alcun impegno da parte del Comune di Cislago a fare eseguire gli interventi e, pertanto, l'Affidatario non ha diritto di avanzare pretese qualora non si proceda alla sottoscrizione di contratti applicativi che nel loro insieme non potranno superare l'importo totale sopra indicato di € 280.400,00, oltre IVA di legge. Le quantità/tipologie degli interventi non sono pertanto da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali.

Gli interventi previsti nell'Accordo Quadro sono descritti nella relazione tecnica, nel Capitolato Speciale d'Appalto (Parte generale - Lavori di manutenzione straordinaria dipendenti dall' Accordo Quadro per la manutenzione del verde pubblico e Criteri Ambientali Minimi – Norme e Prescrizioni di Manutenzione del Verde), nella “Descrizione delle lavorazioni ordinarie e straordinarie – Prezzi Unitari – Penali”, negli elenchi prezzi unitari (principale e secondario), nel computo metrico degli interventi annuali a corpo, il patto di integrità, allegati al presente contratto, unitamente al D.U.V.R.I.

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire in base ai predetti documenti rispettivamente proposti ed accettati dalle parti contraenti. Il presente contratto è stipulato parte “a corpo” e parte “a misura”.

Art. 2 - (Importo contrattuale e pagamenti)

L'Accordo Quadro viene stipulato fino alla concorrenza dell'importo di € 280.400,00.= (duecentottantamilaquattrocento/00), oltre IVA di legge.

L'importo sopra riportato è da intendersi una previsione e pertanto il compenso effettivo da corrispondere all'affidatario sarà quello calcolato in riferimento ai singoli contratti discendenti dall'Accordo Quadro e secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari (principale e secondario) posto a base di gara, al netto del ribasso offerto del 16,58% (sedicivirgolacinquantotto per cento).

Si prende atto che in pendenza del contratto, in attuazione dell'Accordo Quadro di che trattasi, con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 255 del 20/12/2022 è stato affidato all'Appaltatore il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo 2023-2026 per l'importo di € 232.400,00, oltre IVA 22%.

L'Accordo Quadro avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della stipula. La durata dell'Accordo, come sopra definita, è indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, invece, nel caso che l'importo venga raggiunto in un termine inferiore, la durata dell'accordo è da intendersi ridotta in tal senso.

Il Comune di Cislago si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro alle stesse condizioni economiche e contrattuali per la stessa durata (48 mesi) per l'importo di € 280.400,00, oltre IVA.

I pagamenti verranno effettuati, a seguito dell'emissione di stati di avanzamento alle scadenze ovvero al raggiungimento degli importi indicati all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale, al netto del ribasso e di tutte le ritenute di legge, con l'emissione di regolare fattura elettronica da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa previa emissione di apposito certificato di pagamento, ovvero dell'approvazione del C.R.E. al termine del contratto. Si potrà procedere alla chiusura contabile, indipendentemente dall'importo raggiunto, al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - (Revisione dei prezzi)

I prezzi d'appalto, al netto del ribasso di gara, si intendono fissi ed invariabili. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente

al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 4 - (Tempo utile e penali)

Il servizio di manutenzione ordinaria o i lavori di manutenzione straordinaria avranno inizio a seguito della stipula dei singoli contratti nella forma indicata all'art. 1.

Il termine utile per portare a compimento i servizi di manutenzione ordinaria oggetto del presente contratto e le relative penali sono indicati nel documento "Descrizione delle Lavorazioni Ordinarie e straordinarie – Elenco Prezzi Unitari".

Gli interventi previsti nei singoli contratti di manutenzione straordinaria dovranno essere conclusi dall'Affidatario nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte generale, salvo diverse indicazioni impartite dal direttore dei lavori.

Si richiama quanto previsto dalla vigente normativa di settore in merito al ritardato adempimento, inclusa l'applicazione delle penali indicate negli articoli 5 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte generale.

Nell'esecuzione del contratto, si richiama, altresì, la normativa di settore ed in particolare: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010, per le parti transitoriamente in vigore, D.M. 49/2018 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 - (Garanzia definitiva - Assicurazione)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva di € 23.245,16 (pari al 8,29% dell'importo di aggiudicazione)

mediante polizza n. 000971/113271929, della Groupama Assicurazioni Spa (iscritta all'IVASS al n.A0955), valida fino al giorno di emissione dell'attestato o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio e/o dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La predetta percentuale tiene conto della riduzione del 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità – UNI EN ISO 9001:2015. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

L'Affidatario ha inoltre presentato copia della polizza R.C.T. n. 109669457 scadente il 31/07/2023, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa (iscritta all'IVASS al n.A0955) agenzia di Paderno Dugnano del massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) a copertura dei danni che il Comune di Cislago possa eventualmente subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti e che prevede la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi o lavori del massimale minimo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Art. 6 - (Subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, in particolare dell'art. 105 del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 - (Obblighi contributivi)

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché quelle in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti. Il Comune di Cislago, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o da Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non sia ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Art. 8 - (Normativa)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. La ditta si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cislago, nonché la normativa in materia di sicurezza in materia di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 9 - (Oneri a carico dell'Appaltatore)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.

Art. 10 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N.136.

Il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) è: 93983167B5.

Art. 11 – (D.U.R.C.)

Si dà atto della regolarità contributiva della medesima Ditta come da certificazione D.U.R.C., rilasciata dall'INPS in data 28/10/2022.

Art. 12 - (Obblighi di cui al D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187)

L'appaltatore si impegna in corso d'opera ad informare il Committente in virtù dell'art. 2 del D.P.C.M. 187/91 circa eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato con il presente contratto.

Art. 13 - (Definizione delle controversie)

In mancanza del raggiungimento dell'accordo bonario, la definizione di eventuali controversie sarà demandata al Tribunale di Busto Arsizio. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - (Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 – (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

artt. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono allegati al contratto anche se non materialmente congiunti ad esso:

- il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte generale;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori di manutenzione straordinaria dipendenti dall' Accordo Quadro per la manutenzione del verde pubblico e Criteri Ambientali Minimi;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme e Prescrizioni Tecniche di Manutenzione;
- la Descrizione delle Lavorazioni ordinarie e straordinarie – Elenco Prezzi unitari – Penali;
- l'Elenco Prezzi Principale;
- l'Elenco Prezzi Secondario estratto dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia– aggiornamento infra annuale 2022;
- il computo metrico degli interventi annuali “a corpo”;
- il D.U.V.R.I.;
- il Patto di integrità;
- la Relazione tecnica e il quadro economico;
- la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 5.

La documentazione allegata di cui sopra è depositata presso il Servizio Tecnico del Committente e le parti dichiarano di conoscerla in ogni sua parte, dispensandomi dalla sua lettura.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è il Comune di Cislago, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha delegato il Responsabile del Servizio Tecnico, dr.ssa Marina Lastraioli, con decreto n. 68 del 22/10/2021, quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali per l'attività inerente al proprio servizio.

L'appaltatore, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del lavoro e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del lavoro stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

L'appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Art. 18 – Finalità del trattamento

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è l'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto del contratto.

Art. 19 – Durata del trattamento

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Art. 20 – Dati trattati dal Responsabile

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

Art. 21 – Categoria di interessati

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini/dipendenti del Comune di Cislago per cui l'appaltatore è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Art. 22 – Ricorso ad “altri Responsabili”

Il Titolare autorizza l'appaltatore, nominato Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'appaltatore Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatore nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

Art. 23 – Obblighi del Responsabile del trattamento

In virtù della designazione attribuita, l'appaltatore, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 24 – Divieto di pantouflage

L'appaltatore attesta l'assenza di situazioni di cui al punto 5.8 del PTPCT 2022/2024 (Divieto di pantouflage) ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Su richiesta delle parti come sopra costituite, io sottoscritto Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intellegibile voce ho poi letto alle parti, le quali, da me interpellate, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono insieme a me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. S), del D.Lgs. n.82/2005, Codice di Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è redatto e sottoscritto secondo il disposto di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 ed è composto da n. 17 facciate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Dott.ssa Marina Lastraoli) – *firmato digitalmente*

L'APPALTATORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sig. Mario Bianchini) – *firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) – *firmato digitalmente*